

**INFORMATIVE ANDERSEN TAX & LEGAL
SUI PROVVEDIMENTI PER L'EMERGENZA COVID-19**

Protocollo per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro

Proroghe e rinvii per la crisi d'impresa

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Misure in materia di Giustizia

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario


Attività produttive essenziali per la fornitura di beni e servizi di prima necessità

Misure a sostegno del lavoro

Primi chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane

Decreto Legge nr. 19/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Protocollo per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro



Sommario

- Il DPCM dell'11 marzo 2020
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Informazione
- Modalità di ingresso in azienda
- Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Pulizia e sanificazione in azienda
- Precauzioni igieniche personali
- Dispositivi di protezione individuale
- Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree per fumatori, distributori di bevande)
- Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart working e rimodulazione dei livelli produttivi)
- Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- Gestione di persona sintomatica in azienda
- Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS
- Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
- Tutti i DPCM del Governo

Il DPCM dell'11 marzo

L'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del coronavirus e della patologia da esso provocata denominata COVID-19 ha richiesto l'adozione di una serie di provvedimenti legislativi da parte del Governo.

Con l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 il Governo ha applicato misure restrittive per l'intero paese, a valere fino al 25 marzo 2020, salvo modifiche e proroghe.

Le misure del DPCM sostituiscono integralmente quelle contenute nei precedenti dell'8 (estensione della "zona rossa" a Lombardia e 14 province) e del 9 marzo (estensione a tutto il territorio nazionale), se incompatibili.

Restano sicuramente in vigore le disposizioni in materia di mobilità giustificata da ragioni di lavoro, salute ed espletamento di attività essenziali alla vita, da certificarsi in caso di controllo che valgono per tutta Italia, anche per le regioni a statuto speciale, compatibilmente con le previsioni statutarie e norme attuative.



Le principali disposizioni relative all'attività lavorativa sono le seguenti.

L'art.1, n. 7 lett. a) prescrive che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Il datore di lavoro può attivare automaticamente la modalità di telelavoro e lavoro agile (c.d. smart working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale o sindacale.

Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it). Nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo", va inserita la data di inizio dello smart working, come da indicazione fornita dal Ministero del Lavoro.

L'art.1, n. 7 lett. b) prescrive che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, quindi il datore di lavoro può disporre lo smaltimento delle ferie e dei permessi nei confronti dei dipendenti sospesi dal lavoro che non possano attuare lo smart working.

L'art.1, n. 7 lett. c) prescrive che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

L'art.1, n. 7 lett. d) prescrive che le imprese assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, che siano adottati strumenti di protezione individuale; è quindi obbligatorio disporre protocolli di sicurezza anti-contagio coinvolgendo il medico competente e il RSSP.

L'azienda dovrà di conseguenza:

1. mettere a disposizione dei lavoratori, in particolare quelli che hanno rapporti con clienti e fornitori, dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio come, ad esempio, guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico
2. provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo
3. verificare che i lavoratori si attengano alle comuni misure preventive, quali la cura dell'igiene della persona e dell'ambiente di

lavoro e l'attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi simil-influenzali

4. informare tempestivamente il medico competente, nel caso in cui il lavoratore presenti sintomi sospetti.

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

In tutti i casi in cui il dipendente sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il datore di lavoro dovrà considerare il lavoratore assente per malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale, salvo diverse indicazioni da parte dell'INPS.

Qualora invece il lavoratore ritenga di porsi in quarantena volontaria cautelativa, in quanto ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trovi in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, il datore di lavoro dovrebbe considerare il lavoratore assente in ferie/permesso, in attesa del responso dell'azienda sanitaria e, qualora il responso sia positivo, l'assenza dovrà essere rimodulata in malattia.

A causa del rischio epidemiologico creatosi pare opportuno aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di contratto di appalto e fornire al personale i dispositivi di protezione individuali e quelli idonei ad assicurare per quanto possibile la sicurezza degli ambienti di lavoro, tipo erogatori di gel antibatterici, dotazione di guanti o mascherine protettive in relazione alla tipologia di attività produttiva.

Sempre ai sensi del DPCM 11 marzo, al fine di prevenire la diffusione del virus all'interno dell'azienda, è obbligatorio contingentare l'accesso di soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, etc.) per evitare assembramenti nonché limitare la mobilità intra aziendale.

Per rendere effettiva tale misura, è necessario chiedere indicazioni al medico competente e poi



portare a conoscenza dei dipendenti le prescrizioni da questi indicate, utilizzando gli strumenti di comunicazione più adatti (e-mail, sito web aziendale, affissione di avvisi all'ingresso).

L'art.1, n. 7 lett. e) prevede poi che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Art.1, n. 8 raccomanda per le sole attività produttive che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Quindi occorrerà garantire la limitazione degli spostamenti nel sito produttivo, di fatto concentrando la presenza del singolo dipendente in uno spazio quanto il più possibile circoscritto, lontano non meno di un metro da altro soggetto.

L'art.1, n. 9 intende favorire, riguardo alle previsioni dei commi 7° e 8°, limitatamente alle attività produttive, intese sindacali.

Si cerca di favorire una gestione concordata invitando alla responsabilità delle parti.

L'art.1, n. 10 ribadisce che per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Oggi, 14 marzo 2020, proprio in attuazione di quanto previsto all'art. 1 n. 9, il governo e le parti sociali hanno sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

L'accordo passa in rassegna varie questioni (dall'accesso in azienda, alle precauzioni igieniche personali, dalla gestione degli spazi comuni agli spostamenti interni, fino alla gestione del dipendente sintomatico) e fornisce un insieme di regole che datore di lavoro e dipendenti sono tenuti a seguire per evitare i contagi che riguardano una serie di ambiti, illustrati sotto nel dettaglio.

Informazione

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi.

Le informazioni riguardano principalmente l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso; inoltre il datore di lavoro dovrà informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2.

Per questi casi si fa riferimento al D.L. n. 6 del 23.2.2020 art. 1, lett. h) e i): obbligo di segnalazione al Dipartimento di prevenzione e quarantena con sorveglianza attiva.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti e ridurre per quanto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori.

Pulizia e sanificazione in azienda

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

In caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.



Il datore di lavoro, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.

Dispositivi di protezione individuale

Compatibilmente alla disponibilità in commercio è prescritto l'uso di mascherine in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Qualora le modalità di lavoro impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree per fumatori e distributori di bevande)

Accesso contingentato agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi con previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie e sanificazione periodica e pulizia giornaliera, con appositi

detergenti, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart working e rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
 - utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
 - nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
 - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.



Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Favorire gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e, ove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Limitare al massimo gli spostamenti all'interno del sito aziendale e nel rispetto delle indicazioni aziendali, annullamento delle riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

Gestione di persona sintomatica in azienda

In caso di persona presente in azienda con febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela

nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Tutti i DPCM del Governo

Di seguito, tutti i provvedimenti legislativi adottati dal Governo, a partire dal più recente:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; dei decreti in data 8 e 9 marzo 2020 restano in vigore solo le disposizioni compatibili con quest'ultimo
- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in materia di disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Dal 10 marzo 2020, cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM dell'8 marzo 2020, ove incompatibili
- Decreto-Legge, 8 marzo 2020, n. 11, in materia di misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in



materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui misure previste all'articolo 1, inizialmente efficaci solamente per la regione Lombardia ed altre 14 province, sono state estese all'intero territorio nazionale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 9 marzo 2020

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, in materia di ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n. 57 del 6-3-2020)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i cui effetti sono cessati dopo l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020
- Decreto-Legge, 2 marzo 2020, n. 9, in materia di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 52 del 1-3-2020), i cui effetti sono cessati dopo l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, in materia di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i cui effetti sono cessati con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, in materia di disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 45 del 23-2-2020), i cui effetti sono cessati a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020


- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge, 5 marzo 2020, n. 13
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in materia di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



L'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: proroghe e rinvii per la crisi d'impresa



Sommario

- Il Decreto Legge n. 9/2020
- I soggetti interessati dal rinvio
- Differimento delle udienze della Sezione Fallimentare

Il Decreto Legge n. 9/2020

Il Decreto Legge n. 9/2020, entrato in vigore il 2 marzo 2020, recante le “*Misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, ha introdotto, tra le altre misure, la **proroga per gli obblighi di segnalazione** a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti, nonché a carico dei creditori pubblici qualificati **previsti nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (artt. 14, comma 2 e 15)**.

Già il Decreto “[Milleproroghe](#)” 2020 aveva posticipato al 30 giugno 2020 il termine per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dell'Organismo di composizione della Crisi (OCRI), i soggetti destinatari della suddetta segnalazione e aventi funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del nuovo Codice della crisi.

L'intervento di urgenza ora emanato (art. 11 D.L. 9/2020) prevede che gli obblighi di segnalazione della crisi d'impresa a carico degli organi di controllo e



revisori legali dei conti, nonché dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, Agente della Riscossione) slittino dall'originario 15 agosto 2020 **al 15 febbraio 2021**.

Tale **proroga di 6 mesi** sembrerebbe riguardare la sola cd. **allerta esterna**, ossia quella che coinvolge l'Organismo di composizione della Crisi (OCRI), lasciando invece inalterato il termine originario per la cd. allerta interna, quella cioè che interessa gli organi di controllo e i revisori, i quali, rilevando l'esistenza di fondati indizi di crisi, devono attivarsi nei confronti dell'organo amministrativo per indurlo ad adottare gli adeguati strumenti per garantire la continuità aziendale.

La previsione dell'art. 11 del D.L. 9/2020 sembrerebbe quindi mirare ad una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'OCRI, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le PMI che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall'emergenza sanitaria, possano avere difficoltà ad implementare la norma.

I soggetti interessati dal rinvio

In assenza di una specifica previsione, si ritiene che le **imprese tenute agli adempimenti** in oggetto a partire da febbraio 2021 siano le stesse già chiamate agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'**art. 12 del Codice della Crisi**: le **micro, le piccole e le medie imprese**, restando escluse le grandi imprese, espressamente non soggette alle misure di allerta.

Differimento delle udienze della Sezione Fallimentare

In linea con le misure adottate dal Governo, anche le **Sezioni Fallimentari** dei Tribunali d'Italia hanno emanato disposizioni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, tutte le **udienze** per i procedimenti in corso, fissate per il periodo dal 9 al 23 marzo 2020, **sono state rinviate d'ufficio** a data posteriore. Alla luce del Decreto Legge Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020, che contempla, tra le sue misure, la proroga fino al 15 aprile 2020 degli interventi già adottati di rinvio delle udienze civili,

penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini, ci si aspetta che le Sezioni emetteranno disposizioni di rinvio in conformità.

Per il medesimo periodo, il **Tribunale di Milano** ha parimenti **rinvio le udienze prefallimentari**. Fanno eccezione i procedimenti per i quali la ritardata trattazione potrebbe produrre "**grave pregiudizio alle parti**" e sarà quindi onere del Tribunale accertare l'effettiva urgenza del procedimento, ad esempio in caso di consolidamento di rilevante ipoteca o in caso di scadenza del termine annuale successivo alla cancellazione di una società dal Registro Imprese per la richiesta di fallimento.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



Mercoledì, 18 marzo 2020

CIRCOLARE 08.2020

Decreto Cura Italia: norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

In questo stato di emergenza sanitaria in cui sono vietati gli assembramenti di persone le Società, ove avessero la necessità di convocare l'assemblea dei soci, potranno procedere nello svolgimento della loro attività mediante l'utilizzo di modalità telematiche.

Il decreto "Cura Italia" all'art. 106 detta disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società, **in particolare per le assemblee chiamate per l'approvazione del bilancio**, trattandosi di adempimento prossimo.

Secondo gli artt. 2364 e 2478 bis c.c. l'assemblea ordinaria, la quale ha come primo compito quello di approvare il bilancio, deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto può prevedere un maggior termine che non può in ogni caso essere superiore a 180 giorni e che può essere sfruttato esclusivamente in presenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato oppure di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da individuare con apposita delibera del CdA da adottarsi entro il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Derogando a quanto previsto dai sopracitati articoli, il Decreto afferma che **le società potranno convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** anche nel caso in cui lo statuto non preveda il suddetto maggior termine e, nell'ipotesi in cui lo prevedesse senza che vi sia un'apposita delibera del CdA in tal senso.

Il co. 2 dell'art. 106 del Decreto (ribadendo già quanto previsto dall'art. 1 co. 1 lit. q del DPCM 8 marzo 2020 in merito all'adozione di modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni) afferma che **le assemblee ordinarie e straordinarie delle società di capitali possono regolarmente svolgersi anche nel caso in cui tutti i partecipanti siano collegati in audio o video conferenza e ciò a prescindere dalla mancanza di una clausola ad hoc nello statuto societario e a prescindere dal fatto che il presidente e il segretario** (o il notaio laddove la sua presenza sia necessaria) della riunione **si trovino nello stesso luogo**.

Secondo la disposizione del decreto "Cura Italia", ove si voglia procedere utilizzando le **modalità telematiche**, è necessario **darne notizia nella convocazione** affinché sia garantita la partecipazione di tutti i membri convocati.

I mezzi di telecomunicazione utilizzati devono permettere l'**identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, anche qualora lo statuto non preveda la possibilità di svolgimento delle votazioni per corrispondenza o in via elettronica, nel rispetto delle disposizioni codicistiche relative al diritto di intervento ed esercizio del voto (4° co. art. 2370 c.c., 4° co art. 2479 bis c.c. e 6° co. art. 2538 c.c.). Il 3° co. dell'articolo prevede inoltre che le **società a responsabilità limitata** possano consentire l'**espressione del voto anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto** (in deroga all'art. 2479 c.c. e allo statuto).

Secondo il penultimo comma dell'art. 106, tutte queste **disposizione si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, sino alla data entro la quale è in vigore lo stato d'emergenza, se successiva al 31 luglio 2020.**

Per i Consigli di Amministrazione non viene prevista espressamente nel decreto Cura Italia una norma ad hoc. Si ritiene tuttavia che anche i **Consigli d'Amministrazione delle società potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione**, sebbene lo statuto non lo preveda.

Si giunge a questa conclusione considerando la portata dell'art. 1 co. 1 lit. q del DPCM 8 marzo 2020 volto ad incentivare lo svolgimento di riunioni mediante collegamento da remoto in tutti i casi possibili; e valutando la *ratio* di tutta la normativa emanata in questo periodo di emergenza sanitaria finalizzata al distanziamento sociale.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



revisori legali dei conti, nonché dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, Agente della Riscossione) slittino dall'originario 15 agosto 2020 **al 15 febbraio 2021**.

Tale **proroga di 6 mesi** sembrerebbe riguardare la sola cd. **allerta esterna**, ossia quella che coinvolge l'Organismo di composizione della Crisi (OCRI), lasciando invece inalterato il termine originario per la cd. allerta interna, quella cioè che interessa gli organi di controllo e i revisori, i quali, rilevando l'esistenza di fondati indizi di crisi, devono attivarsi nei confronti dell'organo amministrativo per indurlo ad adottare gli adeguati strumenti per garantire la continuità aziendale.

La previsione dell'art. 11 del D.L. 9/2020 sembrerebbe quindi mirare ad una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'OCRI, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le PMI che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall'emergenza sanitaria, possano avere difficoltà ad implementare la norma.

I soggetti interessati dal rinvio

In assenza di una specifica previsione, si ritiene che le **imprese tenute agli adempimenti** in oggetto a partire da febbraio 2021 siano le stesse già chiamate agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'**art. 12 del Codice della Crisi**: le **micro, le piccole e le medie imprese**, restando escluse le grandi imprese, espressamente non soggette alle misure di allerta.

Differimento delle udienze della Sezione Fallimentare

In linea con le misure adottate dal Governo, anche le **Sezioni Fallimentari** dei Tribunali d'Italia hanno emanato disposizioni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, tutte le **udienze** per i procedimenti in corso, fissate per il periodo dal 9 al 23 marzo 2020, **sono state rinviate d'ufficio** a data posteriore. Alla luce del Decreto Legge Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020, che contempla, tra le sue misure, la proroga fino al 15 aprile 2020 degli interventi già adottati di rinvio delle udienze civili,

penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini, ci si aspetta che le Sezioni emetteranno disposizioni di rinvio in conformità.

Per il medesimo periodo, il **Tribunale di Milano** ha parimenti **rinvio le udienze prefallimentari**. Fanno eccezione i procedimenti per i quali la ritardata trattazione potrebbe produrre "**grave pregiudizio alle parti**" e sarà quindi onere del Tribunale accertare l'effettiva urgenza del procedimento, ad esempio in caso di consolidamento di rilevante ipoteca o in caso di scadenza del termine annuale successivo alla cancellazione di una società dal Registro Imprese per la richiesta di fallimento.


I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



Emergenza Covid-19

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese



Sommario

- Premessa
- Rimessione in termini per i versamenti
- Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
- Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
- Premio per i lavoratori dipendenti
- Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- Credito d'imposta per botteghe e negozi
- Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
- Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Premessa

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 – cd. “Cura Italia” con il quale il Governo ha messo in atto, tra le altre, alcune misure di sostegno per contrastare l'impatto determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel presente documento sono analizzate le principali previsioni contenute nel Titolo IV concernente le famiglie e le imprese.

Rimessione in termini per i versamenti

Fatto salvo quanto descritto nei successivi paragrafi, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti il 16 marzo u.s., sono prorogati al 20 marzo 2020.



Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria, delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) e dell'I.V.A. in scadenza nel mese di marzo 2020.

La disposizione prevede un ampliamento del novero dei soggetti coinvolti rispetto la prima formulazione. In particolare, oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la norma si applica a:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico
- j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
- k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
- l) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
- m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
- n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
- p) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, che esercitano in via esclusiva o principale una delle attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

In particolare, per tutti i soggetti citati in precedenza, ad eccezione delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i versamenti in oggetto dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.



Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche potranno usufruire della sospensione fino al 31 maggio 2020 (salvo per l'I.V.A. che rimane ancorata al mese di marzo 2020 – originaria scadenza del 16 aprile 2020). I versamenti dovranno quindi essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30/06/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di **5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020**.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per **tutti i contribuenti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli **adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso dal **8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**.

Per quanto riguarda i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata, rimangono fermi quelli previsti dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il **30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni ed interessi. A titolo esemplificativo, la trasmissione della dichiarazione annuale I.V.A. in scadenza il prossimo 30 aprile, rispetterà il nuovo termine del 30 giugno p.v..

Per quanto riguarda i **versamenti**, la norma effettua una distinzione in base all'ammontare dei ricavi o compensi. In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a **2 milioni di Euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel

periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a contributi previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) e IVA.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a **Euro 400.000** a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, non subiranno le ritenute d'acconto sui ricavi o compensi percepiti tra il **17 marzo** (data di entrata in vigore del Decreto) ed il **31 marzo 2020**.

Trattasi di ritenute d'acconto di cui agli artt.25 e 25 bis DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari).

Le ritenute non operate saranno versate direttamente dai soggetti destinatari dell'agevolazione senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. I soggetti interessati alla disposizione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del decreto che qui si commenta.

Premio per i lavoratori dipendenti

È prevista l'erogazione di un premio di **Euro 100** in favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore ad **Euro 40.000** che nel mese di marzo 2020 svolgono la



propria prestazione sul luogo di lavoro (i.e., non in *smart working*).

Il premio, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel predetto mese, non concorre alla formazione del reddito ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga con la retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione in F24.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, è previsto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo pari ad Euro 20.000. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'epidemia, è previsto il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta per l'anno 2020 nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24. Il credito non spetta per le attività di cui agli

allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, ossia, commercio al dettaglio e servizi alla persona.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'art. 66 del DL 18/2020 dispone che le **erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche** e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 **sono detraibili in misura pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.**

Per i **soggetti titolari di reddito di impresa** le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza, sono **integralmente deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa**, senza alcun limite massimo.

Ai fini dell'Irap, tali erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

L'art. 67, comma 1, del DL "Cura Italia" prevede la sospensione, **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, dei *"termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"*.

Vengono quindi sospese, da parte degli Uffici degli enti impositori, tutte le attività amministrative di:

- liquidazione
- controllo
- accertamento
- riscossione
- contenzioso.



Non rientrano, invece, nella sospensione i termini concernenti le attività di liquidazione delle imposte mediante procedure automatiche e il controllo formale ad opera degli Uffici.

Sono altresì sospesi i termini per la risposta degli Uffici alle istanze di interpello, comprese le ipotesi in cui il contribuente abbia presentato documentazione integrativa (art. 11, L. n. 212/2000; art. 6, D.Lgs. n. 128/2015; art. 2 D.Lgs. n. 147/2015) e, in particolare, viene sospeso il termine di 30 giorni previsto per la regolarizzazione delle istanze di interpello su richiesta dell'Ufficio (ex art. 3 D.Lgs. n. 156/2015).

La sospensione prevista per la risposta alle istanze di interpello si applica anche alle altre attività di consulenza e, in particolare:

- alle risposte dell'Agenzia alle richieste di adesione al regime di adempimento collaborativo (c.d. "cooperative tax compliance", art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015)
- all'adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis, D.L. n. 50/2017)
- alle procedure di ruling internazionale di accordi preventivi per le imprese esercitanti attività internazionale (art. 31-ter, D.P.R. n. 600/1973) e di rettifica diminutiva del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (art.31-quater, D.P.R. n. 600/1973)
- alla procedura di *ruling* relativa al Patent Box (art. 1, commi 37-43, L. n. 190/2014).

Come disposto dal comma 2 dell'art. 67, dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire **dal 1° giugno 2020, cominciano a decorrere i termini** per le risposte degli Uffici alle istanze di interpello di cui sopra, presentate durante il periodo di durata della sospensione.

La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, durante il periodo di sospensione, è "consentita esclusivamente per via telematica", mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (solo per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un

domiciliatario nel territorio dello Stato, è consentito l'inoltro delle istanze alla casella di email div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

Sono inoltre sospese, fino alla data del 31 maggio 2020, le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza consistenti nella risposta degli Enti impositori alle istanze formulate in sede giudiziale di accesso alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies disp. att. cpc).

Per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 67, ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

A fronte della sospensione delle attività degli uffici, pertanto, agli Enti impositori viene concessa una **proroga generalizzata dei termini di accertamento di due anni con riferimento alle attività di controllo e accertamento in scadenza al 31.12.2020.**

L'articolo in esame sembra disporre una sospensione dei termini operante esclusivamente in favore del fisco: il primo comma è esplicito, infatti, nel prevedere la sospensione dei termini relativi alle attività "da parte degli enti impositori".

È logico dubitare quindi che detta sospensione possa valere per i termini, non processuali, relativi ad attività difensive dei contribuenti come, ad esempio, le osservazioni e le richieste dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura (PVC) delle operazioni da parte degli organi di controllo previste dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; ovvero, la produzione di deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997.

Deve ritenersi, infine, che le **attività connesse ai procedimenti di accertamento con adesione siano escluse dalla applicazione della disposizione in esame.**



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

L'art. 68 concerne la sospensione dei **termini di versamento, in scadenza nel periodo compreso dal 8 marzo al 31 maggio**, dei carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione.

Nel dettaglio la sospensione riguarda i pagamenti derivanti da:

- cartelle di pagamento
- atti di accertamento esecutivi previsti dall'art. 29 D.L. 78/2010 (IVA, imposte sui redditi e IRAP)
- ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli Enti Locali (L. 160/2019)
- atti dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli
- avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali (art. 30 D.L. 78/2020)
- ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**, ossia entro il 30 giugno 2020. In caso di versamento nel periodo di sospensione non si procederà, comunque, a rimborso.

L'ultimo capoverso del primo comma richiama l'art. 12 del DLgs. 159/2015: nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, pertanto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione anche in favore degli agenti della riscossione.

In assenza di esplicito rinvio agli atti non compresi nell'elenco di cui al primo comma sono **escluse dalla sospensione** le scadenze dei pagamenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relative a:

- avvisi inviati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972
- derivanti dal controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/1973 (cd. avvisi bonari)

- atti di accertamento con adesione ex articoli 7 e 8 del D.Lgs. 218/1997
- atti di conciliazione di cui agli articoli da 48 a 48ter del D.Lgs. 546/1992.

Il terzo comma dispone, infine, il differimento al 31 maggio 2020 della rata, scaduta il 28 febbraio scorso, relativa alla cosiddetta rottamazione-ter nonché della rata in scadenza il prossimo 31 marzo 2020 nell'ambito del saldo e stralcio.

Si evidenzia che in considerazione delle nuove misure previste dal Decreto Legge "Cura Italia" l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con un comunicato del 17 marzo 2020, ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo dei propri sportelli, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico. Rimangono invece attivi il servizio online, i servizi telefonici e quelli di comunicazioni tramite i canali di posta elettronica.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.


Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



Venerdì, 20 marzo 2020

CIRCOLARE 10.2020

Emergenza Covid-19 Misure in materia di Giustizia



Giustizia Civile, Penale e Tributaria

L'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", integrando e modificando il precedente art. 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, introduce, in materia di giustizia civile e tributaria (e in materia di giustizia penale) una **disciplina speciale di alcuni istituti, prevalentemente processuali**, allo scopo di **contenere gli effetti negativi** dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 **sullo svolgimento dell'attività giudiziaria**.

Tale scopo è perseguito dal legislatore d'urgenza secondo due distinte linee direttrici:

- la **quasi totale sospensione, per un primo periodo, dell'attività degli uffici giudiziari**
- la **conversione in modalità telematica delle ordinarie attività** di udienza e di cancelleria.

Quanto al primo aspetto, l'art. 83 prevede, al primo comma, che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

È stato pertanto differito l'iniziale termine del 22 marzo in precedenza fissato dal decreto legge n. 11 dello scorso 8 marzo. La proroga della sospensione è evidentemente legata al protrarsi dell'emergenza sanitaria in atto, così come puntualizzato nella Relazione illustrativa al decreto.

Per quanto riguarda gli atti processuali, la disciplina è speculare, sotto il profilo temporale, a quella prevista in materia di udienze, prevedendo la sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. Qualora pertanto il momento iniziale di decorrenza del termine cadesse nel periodo di sospensione, esso slitterà direttamente al 16 aprile 2020, primo giorno successivo alla sospensione. Con specifico riferimento ai termini da computarsi a ritroso, ove essi ricadessero in tutto o in parte nel periodo di sospensione, dovrà essere differita



l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

Sono altresì sospesi, sempre per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione tributaria prevista dall'art. 17 bis, II comma, d.lgs 546/92.

La norma sottolinea espressamente quale sia l'ampiezza della categoria degli atti soggetti a sospensione, facendo riferimento a "qualsiasi atto" processuale..., indicando poi ma, pare di poter dire, certamente in via esemplificativa, "i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".

Il testo, così riformulato, chiarisce alcuni dubbi interpretativi sorti in merito al Decreto Legge n. 11/2020, sancendo in modo espresso che **tutti i termini processuali, senza distinzione alcuna, sono soggetti a sospensione.**

La Relazione Illustrativa specifica che col Decreto si è voluto dipanare ogni dubbio suscitato dalla precedente previsione, allargando ad ogni categoria di atto e di procedimento la portata della sospensione, ivi comprese le impugnazioni e i termini per gli atti introduttivi dei giudizi, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

Rimangono esclusi dalla disciplina solo alcune categorie di procedimenti, relativamente ai quali la sospensione non opera.

L'elenco completo è contenuto nel terzo comma dell'art. 83 ove si citano, solo per citare le categorie principali, i procedimenti aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, i procedimenti previsti dagli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. e, in genere, i procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, risulta evidente che si tratta di una categoria non specificamente individuata e ciò comporterà una valutazione, riguardo la sussistenza del requisito del "grave pregiudizio", che sarà necessariamente rimessa ai giudici in sede applicativa.

Più precisamente, la dichiarazione di urgenza spetta al capo dell'ufficio giudiziario, o a un suo delegato, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del Collegio, egualmente non impugnabile.

Quanto alle misure organizzative volte ad evitare un eccesso di presenze di personale e operatori presso gli uffici e, conseguentemente, a convertire le ordinarie attività in modo da adattare alla situazione di emergenza epidemiologica, esse potranno essere applicate, tanto nel periodo di sospensione dei termini di cui al punto precedente, con riferimento ai procedimenti di cui al terzo comma non soggetti a sospensione, tanto nel corso del successivo periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020.

In breve:

- le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, dovranno essere esperite mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia
- il deposito degli atti processuali dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Per quegli uffici non abilitati a ricevere gli atti in telematico si dovrà presumibilmente provvedere con una diversa disciplina in deroga.

Il comma 8, norma di diritto sostanziale, prevede che, nel periodo di efficacia delle misure emergenziali che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza dei diritti che possono essere esercitati mediante il compimento delle attività precluse dai medesimi provvedimenti.

Il comma 20 prende in esame i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria.

Sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività prevista nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti gli altri procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono



condizione di procedibilità dell'azione e pendenti alla data del 9 marzo.

Da ultimo, il comma 21 dispone che le **disposizioni previste in materia di giustizia civile e penale si applichino, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.**

Giustizia Amministrativa

L'**art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18**, integrando e modificando il precedente art. 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 disciplina le misure urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Esso prevede che dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo siano sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo (con esclusione dei procedimenti cautelari).

Per le **udienze pubbliche e camerale** dei procedimenti pendenti fissate nel periodo temporale 8 marzo 2020 – 15 aprile 2020 è previsto il rinvio d'ufficio a data successiva.

I procedimenti cautelari promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo verranno trattati con il rito di cui all'art. 56 del codice del processo telematico mediante emissione di decreto monocratico da parte del Presidente o del magistrato da quest'ultimo delegato, mentre la relativa trattazione collegiale verrà fissata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

Il decreto monocratico potrà essere emesso tenuto conto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, e quindi il ventesimo giorno dal perfezionamento dell'ultima notificazione e il decimo giorno dal deposito del ricorso. Il tutto salvo che ricorrano i caratteri di estrema urgenza e gravità che consentono l'applicazione dell'art. 56, comma 1.

La norma prevede che i decreti monocratici che, per effetto del comma 1 dell'art. 84 del D.L. in esame, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4 dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto

articolo 56, comma 4 (revocabilità e modificabilità su istanza di parte notificata e fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 55, comma 2, per il presidente di sentire le parti senza accertare il perfezionamento delle notificazioni).

Il secondo comma dell'art. 84 prevede una **deroga alla sospensione limitatamente alle controversie la cui trattazione è fissata dal 6 aprile al 15 aprile 2020**, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica: esse passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne faranno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Per quanto attiene i **procedimenti cautelari** in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio dovrà essere fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definirà la fase cautelare a data successiva al 15 aprile 2020, salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso, la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

Il comma 5 disciplina, inoltre, l'organizzazione di tutte le controversie la cui trattazione è fissata dal 15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, in quanto, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, è disposto che esse passeranno in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Le parti avranno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Il Giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, potrà disporre la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1 (i.e. il



rinvio d'ufficio), non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

Il sesto comma dell'art. 84 prevede che il Giudice deliberi in camera di consiglio, se necessario **avvalendosi di collegamenti da remoto**, dovendo considerare che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

L'art. 84 prevede altresì che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, debbano **adottare le misure organizzative**, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Tali provvedimenti possono prevedere una o più delle seguenti **misure**:

- la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti
- la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico
- la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata

per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento

- l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato
- il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

Il decreto legge prevede la **rimessione in termini delle parti qualora i provvedimenti che si adotteranno dovessero determinare la decadenza delle parti da facoltà processuali**. Inoltre, laddove l'adozione dei provvedimenti dovesse impedire l'esercizio di diritti costituirà causa di sospensione della prescrizione e della decadenza (commi 7 e 8).

Il Decreto Legge prevede che per i procedimenti rinviati secondo le previsioni esaminate, ai fini della valutazione di termine ragionevole del processo (cd. Legge Pinto), non debba computarsi il periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Tra le disposizioni conclusive si evidenzia quella per la quale la copia cartacea degli atti depositati telematicamente possa essere depositata anche con invio a mezzo servizio postale.

È stata infine prevista l'abrogazione delle misure precedentemente adottate nell'art. 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.




Giovedì, 19 gennaio 2020

CIRCOLARE 11.2020

Emergenza Covid-19

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo



I settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo sono, sicuramente, tra quelli più colpiti dalla "crisi sanitaria" e dalle conseguenti misure di contenimento del COVID-19.

A tale proposito, il DL 18/2020, nel Titolo V, ha introdotto, con l'art. 89, importanti misure a sostegno dei citati settori, istituendo il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, per complessivi € 130 milioni di euro per l'anno 2020; il fondo si divide in due "sottofondi", il primo di 80 milioni di euro, per la parte corrente e il secondo, di 50 milioni di euro, per gli interventi in conto capitale.

Per ciò che concerne le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori in questione, il comma 2, includendo tra i beneficiari anche artisti, autori, interpreti ed esecutori, rimanda ad apposito decreto del MIBACT, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL "Cura Italia".

Si sottolinea che, ai sensi del comma 3 dell'art. 89, per fare fronte alle misure in commento, si provvederà alle seguenti **riduzioni di risorse già assegnate ai settori di competenza del MIBACT**:

- quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposita Delibera CIPE si provvederà a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (piano che, purtroppo, beneficiava, in particolare, gli interventi a sfondo culturale/turistico del Mezzogiorno)
- quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello



spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Si ricorda che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è il meccanismo utilizzato dal governo italiano per regolare l'intervento pubblico nei settori del mondo dello spettacolo (cinema, teatro, musica, etc).

A queste iniziative si affiancano le seguenti altre misure straordinarie per il turismo e la cultura (diverse dal Fondo Emergenze Spettacolo e Cinema previsto dal citato art. 89) (fonte: comunicato stampa MIBACT del 16/3/2020):

- **INDENNITÀ STRAORDINARIE PER I LAVORATORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA**

I lavoratori dei settori turismo, cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo godranno di indennità straordinarie per contenere gli effetti negativi dovuti alle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus. Le indennità sono estese anche ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali

- **TUTELE E AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo e interventi a favore di autori, artisti, esecutori e mandatari

- **SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO**

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti che gestiscono o organizzano teatri, sale da concerto, cinema, fiere o eventi di carattere artistico o culturale, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, bar, ristoranti, aziende termali, parchi di divertimento o tematici, servizi di trasporto, noleggio di attrezzature sportive e ricreative o di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, guide e assistenti turistici

- **RILANCIO DELL'IMMAGINE DEL PAESE ITALIA NEL MONDO**

Realizzazione di una campagna straordinaria di promozione dell'Italia nel mondo anche con finalità turistiche e culturali

- **VOUCHER PER BIGLIETTI CINEMA, TEATRI, MUSEI E CONCERTI**

I rimborsi con voucher già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati per l'emergenza Covid-19 vengono estesi anche ai biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura

- **VOUCHER ANCHE PER GLI ALBERGHI**

I rimborsi con voucher già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati a seguito della emergenza Covid-19 vengono estesi anche ai contratti di soggiorno e riguardano pertanto anche alberghi e altre strutture ricettive.


I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



Emergenza Covid-19

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario



Sommario

- Ampliamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI
- Misure per il credito all'esportazione
- Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa"
- Misure di sostegno finanziario alle imprese
- Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
- Sospensione dei termini per il rimborso del Fondo 394/81

Ampliamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI

L'art. 49 del Decreto Legge n. 18, denominato Cura Italia, del 17 marzo 2020 prevede nuove misure a sostegno della liquidità finanziaria delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e per la durata di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti misure:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito
- viene elevato a €5 milioni l'importo massimo garantito per singola impresa
- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di €1,5 milioni. Per gli interventi di riassicurazione, la percentuale di copertura è pari al 90%



dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di €1,5 milioni

- sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti che nascono da operazioni di rinegoziazione del debito, sempre che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo almeno pari al 10% del debito residuo del finanziamento in essere
- nel caso in cui le banche o altri intermediari finanziari abbiano accordato la sospensione delle rate, o della sola quota capitale, a fronte dell'emergenza, la durata del Fondo viene estesa di conseguenza
- ai soli fini dell'accesso al Fondo, la probabilità di inadempienza delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico finanziario di valutazione di cui alla parte IX, lettera A del Decreto Ministeriale del 12/02/2019. Sono escluse in ogni caso le imprese che presentino posizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che siano "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014
- non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico, alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a €500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti
- la garanzia del Fondo può essere elevata del 50% (70% nel caso di intervento di più garanti) sulla quota della tranche junior di portafogli di investimenti appartenenti a imprese danneggiate direttamente dall'emergenza oppure appartenenti per almeno il 60% a filiere e settori colpiti dall'epidemia
- i nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo inferiori a €3.000, in favore delle persone fisiche esercenti attività di impresa e

professionisti danneggiati dall'emergenza Covid-19 sono garantiti gratuitamente e senza valutazione dal Fondo all'80%, nel caso di garanzia diretta, e al 90%, in caso di riassicurazione

- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo per sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Con successivo decreto possono essere individuate ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese.

Misure per il credito all'esportazione

Ai sensi dell'art. 53 del decreto legge Cura Italia per l'anno 2020, il MEF è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE spa, società attiva nell'export credit, al fine di sostenere il credito all'esportazione nei settori interessati dall'emergenza sanitaria (non più, dunque, solo a favore del settore turistico).

Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa"

L'art. 54 del citato Decreto Legge estende per un periodo di 9 mesi l'ammissione ai benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver subito una riduzione di oltre un terzo del fatturato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, rispetto all'ultimo trimestre 2019, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, a causa della chiusura o restrizione della propria attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica.

Per l'accesso al Fondo non è necessario presentare l'attestazione ISEE.

Il Fondo, su richiesta del mutuante provvede al pagamento del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione dei pagamenti rateali. A tale fine, al Fondo sono assegnati €400 milioni.



Misure di sostegno finanziario alle imprese

In forza dell'art. 55 del decreto Cura Italia, nel caso in cui una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (ovvero quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni), può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante, i predetti componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti fino a un massimo di nominali €2 miliardi, tenendo conto anche delle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo, anche indiretto.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi, non concorrono alla formazione del reddito di impresa e possono essere utilizzati in compensazione senza limiti di importo ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure ceduti oppure chiesti a rimborso.

Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato il rischio o lo stato effettivo di dissesto, oppure lo stato di insolvenza.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come "deteriorate", grazie alla previsione dell'art. 56 del decreto Cura Italia, potranno avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario, previa comunicazione:

- a. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti alla data

del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata

- b. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati i contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
- c. sono sospesi fino al 30 settembre 2020 i pagamenti delle rate dei mutui, di altri finanziamenti a rimborso rateale e dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020. Inoltre, viene dilazionato il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Alla comunicazione sopracitata deve essere allegata la dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una temporanea riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Il Fondo generale di garanzia per le PMI, con una dotazione estesa per €1.730 milioni, garantisce per un importo pari al 33%:

- i maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020 rispetto all'importo utilizzato all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui alla lett. a)
- i prestiti e i finanziamenti non rateali di cui alla lett. b)
- i mutui e i finanziamenti a rimborso rateale o canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e sospesi fino al 30 settembre 2020 di cui alla lett. c).



Sospensione dei termini per il rimborso del Fondo 394/81

L'art. 58 del Decreto Legge 18/2020 dispone la sospensione, fino a 12 mesi, dei pagamenti delle quote capitali e delle quote interessi delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati rilasciati tramite il Fondo istituito con Legge 394/1981 in scadenza nel 2020 con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Si ricorda che in data 19 marzo è stata redatta un'altra circolare, la numero 9, con il dettaglio delle principali misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese adottate dal decreto Cura Italia. Potete [scaricare il documento dal nostro sito](#), nel caso in cui non l'abbiate ricevuta.

I nostri professionisti hanno fatto approfondimenti specifici legati alla emergenza anche su altre tematiche, quali le disposizioni emergenziali in materia di Giustizia, le proroghe per la crisi d'impresa, le norme per lo smart working, i provvedimenti per il settore spettacolo-cinema-audiovisivo.


Tutte le circolari sono [disponibili sul nostro sito nella pagina Covid-19](#).

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



Attività produttive essenziali per la fornitura di beni e servizi di prima necessità



A fronte del comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella serata del 21 marzo 2020, cui è seguita l'emanazione del DPCM del 22 marzo 2020, è stata disposta la chiusura in tutto il territorio nazionale delle attività produttive ritenute non strettamente necessarie o indispensabili per la fornitura di beni e servizi di prima necessità fino al 3 aprile 2020.

Resta salva la facoltà di avvalersi del lavoro in smart working per tutte le imprese che ne abbiano la possibilità e sono comunque esentate dall'obbligo di chiusura tutte le attività ritenute rilevanti per la produzione nazionale.

La trattativa per stabilire i termini del provvedimento, nella giornata di sabato 21 marzo, ha coinvolto oltre al Governo, anche i sindacati e le associazioni di categoria.

Il Premier ha ribadito che resteranno attive e senza mutamenti di orari le imprese della grande distribuzione, farmacie e parafarmacie, banche, poste e assicurazioni.

Continueranno ad essere disponibili anche i servizi pubblici essenziali come i trasporti, nonché tutte le attività connesse e accessorie a quelle essenziali.

Il Decreto non obbliga la chiusura di quelle imprese che sono funzionali alla continuazione della filiera produttiva o dalla cui interruzione derivi grave pregiudizio per l'impianto stesso o pericolo di incidenti, previa comunicazione al prefetto della provincia, che le può comunque sospendere qualora non sussistano i presupposti necessari.

Le imprese che subiscono l'obbligo di chiusura hanno **tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Di seguito, la **lista ufficiale delle attività essenziali** che non subiranno la chiusura a partire dal 23 marzo, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, in ordine di codice Ateco:



- 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 03 pesca e acquacoltura
- 05 estrazione di carbone
- 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- 09.1 attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
- 10 industrie alimentari
- 11 industria delle bevande
- 13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- 13.94 fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- 14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
- 16.24.20 fabbricazione di imballaggi in legno
- 17 fabbricazione di carta
- 18 stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 fabbricazione di prodotti chimici
- 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22.1 fabbricazione di articoli in gomma
- 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche
- 23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- 26.6 fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
- 27.1 fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
- 28.3 fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
- 28.93 fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- 28.95.00 fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96 fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- 32.99.1 fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.4 fabbricazione di casse funebri
- 33 riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
- 35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 gestione delle reti fognarie
- 38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 42 ingegneria civile
- 43.2 installazione di impianti elettrici, idraulici e altri di lavori di costruzioni e installazioni
- 45.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli
- 45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli
- 45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- 46.2 commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- 46.3 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- 46.46 commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- 46.49.2 commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- 46.61 commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori



- 46.69.19 commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
- 46.69.91 commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- 46.69.94 commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
- 46.71 commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 trasporto aereo
- 52 magazzino e attività di supporto ai trasporti
- 53 servizi postali e attività di corriere
- 55.1 alberghi e strutture simili
- j (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione
- k (da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative
- 69 attività legali e contabili
- 70 attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- 71 attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 ricerca scientifica e sviluppo
- 74 attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 servizi veterinari
- 80.1 servizi di vigilanza privata
- 80.2 servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- 81.2 attività di pulizia e disinfestazione
- 82.20.00 attività dei call center
- 82.92 attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
- 82.99.2 agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- 84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 istruzione
- 86 assistenza sanitaria
- 87 servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 assistenza sociale non residenziale
- 94 attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- 95.11.00 riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12.01 riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- 25.12.09 riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.22.01 riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 97 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



Emergenza Covid-19 Misure a sostegno del lavoro



Sommario

- Premessa
- trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
- Cassa integrazione in deroga
- Congedo e indennità per emergenza Covid-19
- Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
- Indennità per lavoratori autonomi e professionisti
- Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Premessa

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", è stato pubblicato sulla G.U. 17 marzo 2020, n. 70, ed è entrato in vigore il 17 marzo 2020. Il provvedimento è suddiviso in cinque titoli dei quali il secondo è relativo alle **misure a sostegno del lavoro**, all'estensione delle misure speciali in tema di **ammortizzatori sociali** a tutto il territorio nazionale e di sostegno ai lavoratori.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

L'art. 19 prevede la possibilità di presentazione di domanda per il trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19".



Al trattamento possono accedere i **datori di lavoro che nell'anno 2020 prevedano una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza e che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
- b) datori iscritti al Fondo di Integrazione Salariale, con più di 5 dipendenti
- c) datori iscritti ai Fondi solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- d) datori iscritti ai Fondi alternativi di cui all'art. 27 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- e) datori iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino Alto Adige.

Ne hanno diritto tutti i dipendenti che erano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020, non è richiesta un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda. Il trattamento economico può decorrere dal 23 febbraio 2020 ed ha una **durata massima di nove settimane e dovrà essere usufruito entro il mese di agosto 2020**.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti causali.

Rimane la fase di informazione, consultazione ed eventuale esame congiunto da esperire, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e delle prestazioni dei fondi di solidarietà, previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, tali periodi non saranno considerati ai fini delle successive richieste.

Per il periodo indicato, nel corso dell'anno 2020, è **concesso l'assegno ordinario anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale**

(**FIS**) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Ad istanza del datore di lavoro, il trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Le medesime modalità si applicano anche per le erogazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

L'art. 20 del D.L. 18/2020 dispone l'applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale per le **aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria**.

Si applica ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e per i quali è dunque prevista la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19, per un **periodo non superiore a nove settimane**.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale determina la sospensione della cassa integrazione guadagni straordinaria già in corso. Lo strumento previsto per l'emergenza epidemiologica può riguardare anche i medesimi lavoratori già compresi nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, con riduzione fino al 100% dell'orario di lavoro.

Anche in questo caso, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, tali periodi non saranno considerati ai fini delle successive richieste.

Per quanto riguarda i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica



da Covid-19, **non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell'utilizzo dello strumento.**

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

L'art. 21 del Decreto Cura Italia prevede per i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un **assegno di solidarietà**, la possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario determina la sospensione dell'assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori compresi nell'ambito di applicazione dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

Anche in questo caso, i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e delle prestazioni del fondo di integrazione salariale, previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (nello specifico, i limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148).

Per i periodi di assegno ordinario concesso per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell'utilizzo dello strumento.

Cassa integrazione in deroga

L'art. 22 prevede nuove disposizioni in materia di cassa integrazione salariale in deroga e si applica ai **datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal numero di dipendenti**, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Per tali datori, in costanza di rapporto di lavoro, è prevista la possibilità di riconoscere da parte delle Regioni e delle Province autonome, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

Ai fini del riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga è necessario un previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, fra le Regioni e Province Autonome e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Le modalità applicative, ivi incluso quanto correlato a procedure di informazione, consultazione ed eventuale esame congiunto, saranno stabilite dalle singole Regioni ai cui provvedimenti sarà necessario fare riferimento. Nessun accordo è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti. I trattamenti in questione sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.

Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga può essere concesso **esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS** ed è previsto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a nove settimane.**

Congedo e indennità per emergenza Covid-19

L'art. 23 prevede una misura di aiuto per i **lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni** (inclusi i genitori affidatari) che hanno diritto, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a un **congedo**, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, **per un totale complessivo di quindici giorni** che potrà essere fatto valere anche con efficacia retroattiva dal 5 marzo 2020.

In ogni caso, il limite di età previsto non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e



grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L'art. 23 prevede il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione; ai fini previdenziali, i periodi in questione sono coperti da contribuzione figurativa e si sostituisce agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante l'arco temporale di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

È previsto anche un **congedo non retribuito a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni** – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore: anche in questo caso il diritto di astenersi dal lavoro è concesso nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i **genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** è previsto, in presenza di figli di età non superiore ai 12 anni, uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità per ciascuna giornata indennizzabile.

Infine, i **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera

stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

I beneficiari del congedo retribuito possono, in alternativa, richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro** da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104

L'art. 24 dispone, per i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'**incremento del numero di giorni di permesso mensile retribuito** coperto da contribuzione figurativa per ulteriori complessive **dodici giornate** usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

L'art. 26 dispone che per i lavoratori del settore privato il **periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e che non sia computabile ai fini del periodo di comporto.

Con riferimento ai suddetti periodi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per i lavoratori **dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità** con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di



rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, **il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.**

Con riferimento ai suddetti periodi, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Indennità per lavoratori autonomi e professionisti

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 38 prevedono il riconoscimento di una **indennità, per il solo mese di marzo 2020, per un ammontare pari a 600 euro** a favore di determinate categorie di lavoratori autonomi e professionisti.

In base alla formulazione delle disposizioni, il riconoscimento dell'indennità prescinde dalla dimostrazione che l'emergenza sanitaria abbia effettivamente avuto effetti negativi sulla attività svolta, oppure abbia comportato sospensione o cessazione della medesima.

Più nel dettaglio, l'art. 27 riconosce il bonus ai **liberi professionisti** (soggetti partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, esercenti attività professionali e artistiche di cui al primo co. art. 53 TUIR) **titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020** e per i lavoratori titolari di un rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS.**

La disposizione si applica ai soggetti che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: ciò significa che risultano esclusi i professionisti che appartengono ad uno degli ordini riconosciuti (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Geometri, etc...), obbligatoriamente iscritti alle relative casse previdenziali private.

Sono inoltre esclusi anche tutti coloro che sono soggetti all'obbligo di versamento ad una gestione previdenziale diversa da quella della Gestione Separata.

A questi soggetti può essere riconosciuta una quota del **Fondo per il reddito di ultima istanza**, istituito dall'art. 44 del D.L. 18/2020 per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Nel comunicato stampa n. 37/2020 della Presidenza del Consiglio si legge che tale fondo è stato previsto in via *“residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordin”*.

Come brevemente anticipato sopra, i successivi articoli 28, 29, 30 e 38 del D.L. Cura Italia estendono il bonus di 600,00 euro anche alle seguenti categorie di soggetti:

- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** – Assicurazione generale obbligatoria (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sulla base del tenore letterale della disposizione dell'art. 28 risultano **esclusi gli agenti e rappresentanti** obbligati alla contribuzione integrativa Enasarco
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente
- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS)**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto).

Tali indennità non costituiscono reddito da lavoro, non sono cumulabili fra loro e non sono riconosciute ai beneficiari di reddito di cittadinanza.

I soggetti appartenenti alle categorie indicate dovranno **presentare domanda all'INPS**, che provvederà all'erogazione dei bonus secondo le modalità demandate ad una successiva circolare.



L'INPS provvederà, inoltre, al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

In data 20 marzo l'INPS ha pubblicato una comunicazione che fornisce informazioni sintetiche sulle indennità previste dal Decreto Cura Italia.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L'art. 33 del Decreto Cura Italia ha ampliato i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da sessantotto a **centoventi giorni**, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Per le domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



Decreto “Cura Italia” Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane



Sommario

- Premessa
- Sospensione dei termini relativi all’attività degli enti impositori – Art. 67
- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione – Art. 68
- Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone – Art. 92
- Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – Art. 103

Premessa

Lo scorso 19 marzo 2020 l’Agenzia delle Dogane ha inteso esplicitare i primi chiarimenti sull’ambito di applicazione delle norme previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”) in materia doganale. In particolare, l’Agenzia ha fornito un’interpretazione degli articoli 67, 68, 92 e 103.

Sospensione dei termini relativi alla attività degli enti impositori – Art. 67

L’Agenzia delle Dogane ritiene che l’applicabilità della sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e della proroga biennale della prescrizione anche alle attività finalizzate al recupero dei dazi e dell’Iva all’importazione, si ponga in netto contrasto con le disposizioni primarie di cui all’art. 103, par. 1 e 2 del Codice Doganale dell’Unione Europea, cui rimanda anche l’art. 84 del TULD, recepito dall’art. 12 comma 1



della Legge 37/19 in tema di termini per notifica dell'obbligazione doganale.

Ne consegue, secondo l'Agenzia, che la **disposizione non possa essere applicata per le attività finalizzate all'accertamento e al recupero a posteriori dei dazi doganali dei relativi diritti connessi.**

Tali atti dovranno essere quindi notificati nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa europea anche nel periodo di sospensione disposto dal Decreto.

Si potrebbe ritenere, invece, che in merito la sospensione operi relativamente all'Iva e alle accise d'importazione, per le quali non vi è un espresso rinvio alla norma comunitaria.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione – Art. 68

L'art. 68 ha sospeso i termini di versamento delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. Nel caso di specie, l'Agenzia ha chiarito che tale norma non è incompatibile con il sistema di riscossione dei dazi in ambito doganale.

Pertanto, **la sospensione dei termini di versamento si applica anche per le partite di ruolo delle cartelle afferenti alle risorse proprie e tradizionali e agli altri diritti doganali riscossi all'importazione.**

I versamenti non effettuati durante il periodo di sospensione dovranno essere "recuperati" con un versamento in unica rata al 31 maggio 2020.

Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone – Art. 92

Il comma 3 dell'art. 92 dispone il **differimento di ulteriori 30 giorni**, senza applicazione di interessi, per il **pagamento dei diritti doganali periodici e differiti** (artt. 78 e 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – TULD) in scadenza tra il 19 marzo e il 30 aprile 2020, senza conseguenze sull'importo disponibile che continua ad essere determinato sulla base delle dichiarazioni presentate.

Con Risoluzione ADMUC/95985/RU (19 marzo 2020), l'Agenzia delle Dogane ha specificato che, tenuto conto della finalità della norma, verrebbe meno l'elemento soggettivo (dolo o colpa) di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997: in altre parole, non è applicabile la sanzione amministrativa prevista per il ritardato pagamento dei tributi.

Nel documento di prassi, l'Agenzia delle Dogane ha altresì chiarito che tale disposizione è **applicabile ai soli soggetti che gestiscono attività di trasporto merci**, essendo gli unici destinatari delle misure di sostegno connesse all'emergenza da Covid-19 (ai sensi dell'art. 61, comma 2, lettera n).

Con successiva Risoluzione 98638/RU (24 marzo 2020), l'Agenzia delle Dogane ha fornito elenco dei **soggetti beneficiari** delle agevolazioni riferibili al settore dei trasporti e della logistica:

- 49.20.00 trasporto ferroviario di merci
- 49.41.00 trasporto di merci su strada
- 49.42.00 servizi di trasloco
- 50.20.00 trasporto marittimo di merci
- 50.40.00 trasporto merci via acqua
- 51.21.00 trasporto aereo di merci
- 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi
- 52.10.20 magazzini frigo c/terzi
- 52.21.40 interporti
- 52.22.00 servizi per trasporto marittimo
- 52.29.10 spedizionieri doganali
- 52.29.20/21/22 imprese spedizione internazionale e servizi logistici
- 52.24.10 movimento merci
- 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – Art. 103

Il comma 1 dell'art. 103 del D.L. Cura Italia ha disposto la sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi promossi sia ad istanza di parte sia d'ufficio.

Data la prevalenza della regolamentazione doganale europea (art. 22) su quella nazionale, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che la disposizione in commento



non possa essere applicata ai provvedimenti disciplinati dall'art. 22 del Codice Doganale dell'Unione e al Sistema delle Decisioni Doganali.


L'Agenzia riconosce che, essendo la sospensione finalizzata ad evitare che la P.A. incorra in ritardi o nel formarsi del silenzio significativo nel periodo di riorganizzazione dell'attività in conseguenza della emergenza, ha altresì chiarito che le autorità doganali, anche su istanza di parte, possano prorogare i termini di adozione delle decisioni.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.



Decreto Legge nr. 19/2020
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19



Sommario

- Premessa
- Definizione delle procedure di approvazione delle misure urgenti
- Tipizzazione delle misure urgenti
- Obbligo di svolgimento delle attività non oggetto di sospensione
- Sanzioni e controlli
- Misure Urgenti di carattere regionale e infra-regionale

Premessa

Il 25 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto Legge (D.L. n. 19/2020) ad integrazione del decreto Cura Italia e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 marzo.

Nello specifico, il Decreto - che consta di 6 articoli - ha inteso **tipizzare le misure urgenti** adottabili al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 e a **definire il rapporto tra le misure adottate dal Governo e quelle delle Regioni.**

Definizione delle procedure di approvazione delle misure urgenti

Il co.1 dell'art. 1 precisa che le misure di cui al co.2 possono essere adottate, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, sull'intero territorio nazionale o su specifiche parti del territorio per periodi predeterminati, la cui durata non



deve essere superiore a 30 giorni. Tali misure, si specifica all'art. 2, sono adottate con Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della Salute o su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, previa le opportune consultazioni a seconda del caso.

Esclusivamente nel **caso di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute**, nelle more dell'adozione del DPCM, può intervenire il Ministro della Salute, secondo quanto previsto dalla legge n.833/1978, ovvero la Regione interessata.

Tipizzazione delle misure urgenti

In queste ultime settimane i cittadini e le imprese hanno assistito alla proliferazione di una moltitudine di limitazioni e restrizioni relative principalmente alla libertà di circolazione e alla libertà di impresa, e aventi come unico ed esclusivo scopo il contenimento della diffusione della pandemia, oramai comunemente nota, da Covid-19.

Il co.2 dell'art. 1 ha quindi previsto una **corposa elencazione di misure urgenti** che, nelle modalità sopra descritte, potranno essere in futuro adottate. La lista, che consta di **29 voci**, non presenta rilevanti profili innovativi rispetto alle misure urgenti adottate dalla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio) fino ad oggi.

Lo scopo, oltre a quello di classificare le misure di contenimento applicabili, è anche quello di dettare una disciplina comune nazionale, da attuare anche a livello regionale, nella gestione dell'emergenza.

Obbligo di svolgimento delle attività non oggetto di sospensione

Un aspetto altrettanto rilevante è rappresentato da quanto previsto al co.3 dell'art. 1, il quale afferma che per tutta la durata dell'emergenza (lo **stato d'emergenza è stato dichiarato sino al 31 luglio 2020**) potrà essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, qualora sia assolutamente necessario al fine di assicurarne l'effettività e la pubblica utilità. In tale caso, sarà **compito del Prefetto**, previa consultazione delle parti sociali, assumere il provvedimento.

Sanzioni e controlli

Il Decreto Legge n. 19/2020 prevede un **nuovo sistema sanzionatorio** per chi non rispetta le misure di contenimento adottate. Chi violerà le disposizioni sarà soggetto ad una **sanzione amministrativa da un minimo di €400 ad un massimo di €3.000**, aumentabile fino ad un terzo, qualora la violazione sia compiuta mediante l'utilizzo di un veicolo.

Il Decreto Legge ha depenalizzato le sanzioni previste dai precedenti provvedimenti. Infatti, le sanzioni si applicano, in virtù di quanto previsto dal co. 8 dell'art. 4, anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Decreto in commento: in tali casi le sanzioni sono applicate nella misura minima ridotta della metà.

Viene inoltre prevista la **pena accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni** nel caso in cui si violino le misure previste dal co.2 dell'art. 1, di seguito elencate:

- chiusura di cinema, teatri sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, e centri ricreativi altri analoghi luoghi di aggregazione
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea id palestre, centri termali sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi
- sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a



- distanza
- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio
 - limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti
 - limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale
 - limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

In caso di **reiterata violazione** della medesima disposizione la **sanzione amministrativa** è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Misure Urgenti di carattere regionale e infra-regionale

Il Decreto interviene cercando di risolvere un tema che nei giorni scorsi aveva suscitato notevoli perplessità: le eventuali sovrapposizioni tra le ordinanze regionali e i DPCM.

L'art. 3, Co. 1 detta quindi la disciplina relativa alle ordinanze future che saranno emesse a partire dalla data odierna. Esso precisa che le Regioni, qualora vi siano **specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario** nel loro

territorio, possono introdurre le **misure previste dal co. 2 dell'art. 1**. Le misure adottate rimarranno in vigore fino all'adozione di un DPCM che intervenga in relazione alla grave situazione di rischio interessante la Regione.

Viene inoltre specificato che le Regioni possono adottare le suddette misure esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e comunque senza incidere in alcun modo sulle attività produttive e sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Il co. 3 dell'art. 2, invece, si occupa di tutti gli **atti adottati precedentemente** all'entrata in vigore del Decreto Legge stesso. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del DL n. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 833/78.

Inoltre, si precisa che le misure ancora vigenti all'entrata in vigore del DL continuano a rimanere **in vigore per ulteriori 10 giorni**.

Infine, viene specificato che **continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate** con i DPCM introdotti nei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

